

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1973

Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — In linea con i sempre maggiori riconoscimenti ottenuti dai diritti della difesa nel campo del diritto processuale penale, il presente disegno di legge si ispira al fine preminente di ampliare le facoltà in atto concesse al personale ferroviario di farsi assistere da persona di fiducia nel corso dei procedimenti disciplinari.

Siffatto ampliamento viene realizzato in due modi; anzitutto prevedendo la facoltà del personale di farsi assistere da persona di fiducia già nella fase degli accertamenti, cioè fin dai primi atti istruttori, anche se, per ovvi motivi, limitatamente a quelle mancanze per le quali sia prevista sanzione di-

disciplinare di una certa entità; in secondo luogo, estendendo l'esercizio della facoltà medesima, nella fase di trattazione orale, ai procedimenti relativi a mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, mentre in atto esso è consentito soltanto per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio oltre trenta giorni.

Oltre alla fondamentale innovazione di cui sopra, il presente disegno di legge prevede la più precisa configurazione di taluni illeciti disciplinari, onde eliminare talune perplessità dell'interprete evidenziate dalla pratica, la limitazione del limite massimo

di durata della sanzione della sospensione dal servizio ed infine l'accostamento della disciplina normativa del congedo straordinario a quella vigente per gli altri impiegati civili dello Stato.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli.

*Articolo 1.* — A modifica di quanto in atto previsto, dà facoltà ai dipendenti dell'Azienda di chiedere ed ottenere il congedo straordinario anche nel caso in cui non sia stato ancora esaurito il congedo ordinario.

*Articolo 2.* — Prevede una nuova mancanza (alterchi con vie di fatto nei locali della Azienda) punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da 11 a 30 giorni, al fine di evitare che il fatto che ne costituisce il substrato venga rubricato ai sensi dell'articolo 118/g dello stato giuridico (disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito ferroviario), cioè come mancanza di gran lunga più grave di quanto essa a ben guardare non sia, e sia punito con la destituzione.

*Articoli 3 e 4.* — Puntualizzano meglio talune fattispecie già previste in modo che ne risulti più marcata la configurazione della mancanza, eliminando possibili perplessità in sede di interpretazione ed applicazione.

L'articolo 3 inoltre prevede la riduzione da novanta a sessanta giorni della durata massima della sospensione dal servizio prevista dall'articolo 115, primo comma, della legge n. 425 del 1958.

*Articoli 5 e 6.* — Concedono al personale la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia nel corso degli accertamenti discipli-

nari relativi a mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre 10 giorni ovvero con sanzione più grave, al fine di fare salvi i diritti della difesa dai primi atti istruttori.

*Articolo 7.* — Dà all'incolpato la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia nella fase di trattazione orale del procedimento disciplinare — avanti il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina — concernente mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre 10 giorni o con sanzione più grave, modificando l'attuale disciplina che tale facoltà prevede soltanto per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre 30 giorni ovvero con sanzione più grave.

*Articolo 8.* — Si riconosce al Direttore generale, nella ipotesi di mancanze punibili per il personale stabile, con la sospensione con privazione dello stipendio per un periodo pari o superiore ad undici giorni, la discrezionalità di adottare per il personale in prova, valutate le circostanze, un provvedimento di licenziamento ovvero le stesse sanzioni previste per il personale stabile con l'eventuale applicazione dell'articolo 124 del cennato « stato giuridico » (circostanze attenuanti).

*Articolo 9.* — Si prevede la nomina di tre rappresentanti del personale supplenti, che possano partecipare alle sedute dei Comitati di esercizio in caso di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti titolari, in analogia a quanto previsto dalla legge 27 luglio 1967, n. 668.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, può essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il Direttore generale può autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese ».

**Art. 2.**

Al primo comma dell'articolo 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente inciso:

« *h*) per alterchi con vie di fatto nei locali dell'Azienda ».

**Art. 3.**

La prima parte del primo comma dell'articolo 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni: ».

Il punto *d*) dello stesso articolo 115, primo comma, è modificato come segue:

« *d*) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda; ».

**Art. 4.**

Il punto *g*) dell'articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« *g*) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o

di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorità; ».

#### Art. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è inserito il seguente comma:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ».

#### Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti commi:

« In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o più inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Terminati gli accertamenti, l'autorità competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al Consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilità di questi ».

#### Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ».

## Art. 8.

Il testo dell'articolo 25 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è così modificato:

« Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni:

sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore;

retrocessione;

revoca;

destituzione;

comportano, per il personale in prova, il licenziamento.

Autorità competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, è il Direttore generale.

Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, è prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il Direttore generale ha facoltà di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle Autorità previste dall'articolo 125.

In questo caso, il personale in prova è punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed è applicabile altresì l'articolo 124 (circostanze attenuanti) ».

## Art. 9.

All'articolo 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è aggiunto il seguente comma:

« Con le stesse modalità di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del Comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari ».